SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50/L

LEGGE 13 febbraio 2001, n. **45.**

Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.

01G0088

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **46.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto*, il Guardasigilli:* FASSINO

AGREEMENT

BETWEEN

THE ITALIAN MINISTRY OF DEFENCE

AND

THE MACEDONIAN MINISTRY OF DEFENCE

CONCERNING COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE

The Italian Ministry of Defence and the Macedonian Ministry of Defence, hereafter referred to as the "Parties":

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;

- recognising that the principles and the intentions of the Charter of Paris for a new Europe - including the Vienna Documents of 1990, 1992 and 1994 - the "Conventional Forces in Europe" Treaty and the "Partnership for Peace" are a turning point in the history of Europe;

- considering the North Atlantic Treaty Organisation the pillar of stability and security;

- aiming at increasing contacts and mutual understanding between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces;

hereby agree as follows:

ARTICLE 1

The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws in order to encourage, facilitate and develop cooperation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

Under this agreement the organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field will be carried out by the Italian Ministry of Defence of and the Macedonian Ministry of Defence.

Possible consultations of the Parties' Representatives will be conducted alternatively in Rome and Skopje in order to draw up and agree, if advisable and subject to bilateral approval, possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programmes between the Italian Armed Forces and the Macedonian Armed Forces.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned Programme.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will take place in the following sectors:

1. defence security and policy;
2. functioning of the armed forces in a democratic society, including legal aspects;
3. peacekeeping and humanitarian operations;

4. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
5. armed forces organisation, structure and equipment of military units, personnel management;
6. formation/training;
7. defence materials, that will be defined case by case, in relation with possible and mutual interests;
8. environmental issues and pollution caused by military facilities;
9. military medical service;
10. military history;
11. military sport.

Military cooperation will not be limited to the above sectors. Actually, the Parties will seek new cooperation fields of mutual interest.

ARTICLE 4

Cooperation between the Parties will develop as follows:

1. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officers authorised by the Parties;

2. exchange of experiences between the Experts of the two Parties;

3. organisation and implementation of common activities within the Partnership for Peace;

4. participation of observers in military exercises;

5. contacts between similar military institutions;

6. discussions, consultations, meetings and participations in symposiums, conferences, courses;

7. exchange of information and educational publications;

8. exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5

Possible cooperation activities will be funded on a mutual basis and in compliance with article 2 of this Agreement, in particular:

the sending Party will pay:

- the travelling expenses of its personnel as far as the established point of entry into the host Country and back;
- the relevant costs and any other allowance due to these personnel under their own regulations;

the host Party will pay:

- military transportation from the established point of entry into its own territory, food and board, if available in military facilities, as well as planned activities.

This general principle of reciprocity will not be applicable to numerous groups. Funding procedures relevant to these numerous groups will be established on a case-by-case basis by mutual Agreement between the Parties.

Successive specific arrangements will regulate the financial aspects including, among other things, specific cost-sharing provisions relevant to the exchange of personnel and the attendance of courses by students of one Party.

Medical assistance and relevant expenses on the territory are regulated by the respective laws of the two Countries, within his laws and regulations the host Party will provide only the emergency medical assistance.

In particular, the sending Party will pay health or accident insurance in addition to the expenses for the repatriation of the sick person.

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, the Party concerned will pay all the relevant expenses. In this connection, the host Party will do its best to organise the activities as desired by the delegation.

ARTICLE 6

a. Each Party shall handle classified material, designs, drawings, projects, technical specifications and any other classified information, received under this Agreement, in a manner no less stringent than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary security measures so that this classification will remain as long as requested by the originating Party.

b. classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made under any circumstances and by any means containing such information;

c. the corresponding degrees of security protection used by the two Parties are as follows:

FOR THE ITALIAN SIDE	FOR THE MACEDONIAN SIDE
TOP SECRET	DRZAVNA TAYNA
SECRET	TAYNA
CONFIDENTIAL	DOVERLIVO
RESTRICTED	SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

d. the Parties shall ensure that the documents, material and information exchanged under this agreement will be only used for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement;

e. the transfer to third parties of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, made available under this Agreement, will be subject to prior written approval of the originating Government or bodies, unless otherwise specifically agreed between the Parties;

f. the information obtained during the cooperation will not be used to prejudice the interests of the two Countries.

g. should classified information be exchanged under this Agreement between industries and/or bodies other than the Parties, separate agreements will be concluded by the responsible authorities of the two Countries.
Pending the conclusion of such agreements, the security provisions of this Agreement will cover also the classified information exchanged during eventual contractual negotiations.

ARTICLE 7

The exchange of information for the implementation of this Agreement will take place through the respective Embassies.

ARTICLE 8

Disputes on the interpretation and implementation of this Agreement will be settled through negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

a. This Agreement will remain in force for five years. It can be amended at any time by mutual agreement between the Parties.

b. This Agreement will come into force at the date of the second of the two notifications, that the Parties will officially exchange, after that the respective internal procedures have been carried out.

c. The validity of this Agreement will be automatically extended for further five years unless either of the Parties notifies the other, in writing and at least six months before the expire of the above mentioned term, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement.

Done in SKOPJE on 9 MAY 1997 in two originals in the Italian, English and Macedonian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

For the Italian Ministry of Defence	For the Macedonian Ministry of Defence
[signature]	[signature]
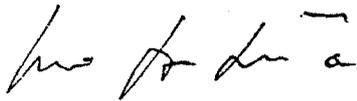
ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA

Il Ministero della Difesa Italiano ed il Ministero della Difesa Macedone, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa - inclusi i Documenti di Vienna adottati nel 1990, 1992 e nel 1994 -, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro della stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Macedoni;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, secondo il presente Accordo, saranno effettuati dal Ministero della Difesa Italiano e dal Ministero della Difesa Macedone.
Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti saranno svolte a turno a Roma e a Skopje allo scopo di elaborare e concordare, ove si ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate macedoni.
Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;
2. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;

3. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;

4. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;

5. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;

6. formazione/addestramento;

7. materiali per la Difesa, da concordare di volta in volta, in relazione a eventuali reciproci interessi;

8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

9. medicina militare;

10. storia militare;

11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

1. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti e altri Ufficiali, autorizzati dalle Parti;

2. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

3. organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;

4. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

5. contatti fra istituzioni militari similari;

6. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;

7. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

8. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;

- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle leggi dei due Paesi. La Parte ospitante assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.
In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.
Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte che riceve favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 6

a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice;

b. per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni;

c. la corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

PER LA PARTE ITALIANA	PER LA PARTE MACEDONE
SEGRETISSIMO	DRZAVNA TAYNA
SEGRETO	TAYNA
RISERVATISSIMO	DOVERLIVO
RISERVATO	SO OGRANICENA DISTRIBUCIYA

d. le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo;

e. il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari intese tra le Parti;

f. le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi dei due Paesi;

g. qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi.
Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.

ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

ARTICOLO 9

a. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, previo consenso di entrambe le Parti.

b. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

c. La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SKOPJE, il 9 MAGGIO 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e macedone tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Ministero della Difesa Italiano

Per il Ministero della Difesa Macedone
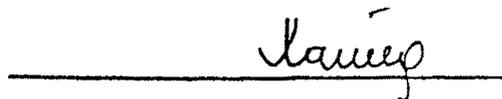
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2869):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 novembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 giugno 1998.

Relazione scritta presentata il 14 luglio 1998 (atto n. 2869/*A*, relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 16 luglio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5130):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII, X, XII.

Esaminato dalla III commissione l'11 e 17 gennaio 2001.

Relazione scritta presentata il 17 gennaio 2001 (atto n. 5130/*A*, relatore on. CALZAVARA).

Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 ed approvato il 6 febbraio 2001.

01G0087

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001, n. **47.**

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data di ieri, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per domenica 13 maggio 2001.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di mercoledì 30 maggio 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise»;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero dei seggi senatoriali, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 367

SENATO DELLA REPUBBLICA

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUNERO DEI SEGGI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

		QUOZIENTE: 185.988			SEGGI DA ATTRIBUIRE	SEGGI DA ATTRIBUIRE
REGIONI	POPOLAZIONE 1991	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI	NEI COLLEGI UNINOMINALI	IN RAGIONE PROPORZIONALE
PIEMONTE	4.302.565	23	24.841	23	17	6
VALLE D'AOSTA	115.938	-	-	(*) 1	1	-
LOMBARDIA	8.856.074	47	114.638	47	35	12
TRENTINO-ALTO ADIGE	890.360	-	-	(*) 7	6	1
VENETO	4.380.797	23	103.073	23	17	6
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.197.666	-	-	(*) 7	5	2
LIGURIA	1.676.282	9	2.390	9	6	3
EMILIA-ROMAGNA	3.909.512	21	3.764	21	15	6
TOSCANA	3.529.946	18	182.162	(**) 19	14	5
UMBRIA	811.831	-	-	(*) 7	5	2
MARCHE	1.429.205	7	127.289	(**) 8	6	2
LAZIO	5.140.371	27	118.695	(**) 28	21	7
ABRUZZI	1.249.054	6	133.126	(**) 7	5	2
MOLISE	330.900	-	-	(*) 2	2	-
CAMPANIA	5.630.280	30	50.640	30	22	8
PUGLIA	4.031.885	21	126.137	(**) 22	16	6
BASILICATA	610.528	-	-	(*) 7	5	2
CALABRIA	2.070.203	11	24.335	11	8	3
SICILIA	4.966.386	26	130.698	(**) 27	20	7
SARDEGNA	1.648.248	8	160.344	(**) 9	6	3
TOTALI	56.778.031	277	1.302.132	315	232	83

N.B. — Sono contraddistinte con un asterisco le Regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 185.988 per il riparto, proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle Regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 284, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) ed il totale dei seggi (31) previamente assegnati alle Regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte con due asterischi le Regioni alle quali è stato assegnato un seggio in base ai più alti resti.

Visto, *il Ministro dell'interno*
BIANCO

01A2857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2001.

Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 13 maggio 2001;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti l'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonché gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, concernente la determinazione del collegi uninominali della Camera dei deputati;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno l993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero dei seggi, suddivisi tra seggi destinati a riparto con metodo maggioritario ovvero con metodo proporzionale, indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 368

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E LORO SUDDIVISIONE TRA SEGGI DESTINATI A RIPARTO CON METODO MAGGIORITARIO OVVERO CON METODO PROPORZIONALE

CIRCOSCRIZIONE		POPOLAZIONE 1991	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI SPETTANTI	SUDDIVISIONE	
						SEGGI DA ATTRIBUIRE NEI COLLEGI UNINOMINALI	SEGGI DA ATTRIBUIRE IN RAGIONE PROPORZIONALE
I)	PIEMONTE 1 (Provincia di Torino)	2.236.765	24	73.813*	25	19	6
II)	PIEMONTE 2 (Province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	2.065.800	22	83.094*	23	17	6
III)	LOMBARDIA 1 (Provincia di Milano)	3.738.685	41	43.642	41	31	10
IV)	LOMBARDIA 2 (Province di Varese,Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	3.744.866	41	49.823*	42	32	10
V)	LOMBARDIA 3 (Province di Pavia, Cremona,Mantova,Lodi)	1.372.523	15	20.678	15	11	4
VI)	TRENTINO-ALTO ADIGE	890.360	9	79.253*	10	8	2
VII)	VENETO 1 (Province di Verona, Vicenza,Padova,Rovigo)	2.604.622	28	81.178*	29	22	7
VIII)	VENETO 2 (Province di Venezia, Treviso, Belluno)	1.776.175	19	63.838*	20	15	5
IX)	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.197.666	13	26.067	13	10	3
X)	LIGURIA	1.676.282	18	54.068*	19	14	5
XI)	EMILIA-ROMAGNA	3.909.512	43	34.223	43	32	11
XII)	TOSCANA	3.529.946	39	15.149	39	29	10
XIII)	UMBRIA	811.831	9	724	9	7	2
XIV)	MARCHE	1.429.205	15	77.360*	16	12	4
XV)	LAZIO 1 (Provincia di Roma)	3.761.067	41	66.024*	42	32	10
XVI)	LAZIO 2 (Province di Viterbo, Rieti,Latina,Frosinone)	1.379.304	15	27.459	15	11	4
XVII)	ABRUZZI	1.249.054	13	77.455*	14	11	3
XVIII)	MOLISE	330.900	3	60.531*	4	3	1
XIX)	CAMPANIA 1 (Provincia di Napoli)	3.016.026	33	41.967	33	25	8
XX)	CAMPANIA 2 (Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	2.614.254	29	687	29	22	7
XXI)	PUGLIA	4.031.885	44	66.473*	45	34	11
XXII)	BASILICATA	610.528	6	69.790*	7	5	2
XXIII)	CALABRIA	2.070.203	22	87.497*	23	17	6
XXIV)	SICILIA 1 (Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	2.405.921	26	62.723*	27	20	7
XXV)	SICILIA 2 (Province di Messina, Catania,Ragusa,Siracusa, Enna)	2.560.465	28	37.021	28	21	7
XXVI)	SARDEGNA	1.648.248	18	26.034	18	14	4
XXVII)	VALLE D'AOSTA	115.938	1	25.815	1	1	-
	TOTALE	56.778.031	615	1.352.386	630	475	155

N.B. — Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione.

Visto, *il Ministro dell'interno*
BIANCO

01A2858

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, unità di Trieste. (Decreto n. 29404).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Servola, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Servola, con sede in Trieste, unità di Trieste, per un massimo di 100 unità lavorative, per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 2000 con decorrenza 26 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1929

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogir impianti, unità di stabilimento presso Agip-Priolo. (Decreto n. 29405).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cogir impianti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogir impianti, con sede in Siracusa, unità di stabilimento presso Agip-Priolo (Siracusa), per un massimo di 60 unità lavorative, per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000 con decorrenza 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1930

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Labor, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 29406).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Edil Labor, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edil Labor, con sede in Castel Volturno (Caserta), unità di Gricignano D'Aversa (Caserta), per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 2 settembre 2000 al 1° marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 2 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1931

DECRETO 16 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirabella, unità di Gricignano D'Aversa. (Decreto n. 29407).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mirabella, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirabella, con sede in Napoli, unità di Gricignano D'Aversa (Caserta), per un massimo di 50 unità lavorative per il periodo dal 2 settembre 2000 al 1° marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 2 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto tratatamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1932

DECRETO 16 gennaio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 29408).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, della legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Amilcare Pizzi, sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per un massimo di 44 dipendenti prepensionabili di cui: magazzino 6, impiantistica 2, servizi generali 3, preparazione matrici 17,

sistema/scanner/tir 6, uffici tecnici 2, uffici amministrativi/commerciali 8, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 29288 del 13 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1933

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 675/1977, della S.p.a. Telenorma ora T.T.N. Sistemi di comunicazione, unità di Napoli. (Decreto n. 29414).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 2 dicembre l985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il C.I.P.I.;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che hanno attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1977, n. 135, che ha limitato la competenza del comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente alle istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista la delibera C.I.P.I. del 24 marzo 1988, recante direttive sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/1977;

Vista la delibera del 21 dicembre 1988, con la quale il C.I.P.I. ha respinto l'istanza di riconoscimento della sussistenza della condizione di crisi aziendale presentata dalla S.p.a. Telenorma, con sede in Milano e filiale interessata in Napoli, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per il periodo dal 1° febbraio 1988 al 31 gennaio 1989;

Visto il ricorso al Tar Lazio, sez. III-*bis*, avverso la suddetta delibera;

Vista la sentenza n. 2046/1994, con la quale il suddetto Tar ha respinto il citato ricorso;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dalla Telenorma in data 6 dicembre 1995, con il quale viene richiesto l'annullamento della suddetta sentenza del Tar Lazio;

Vista la decisione n. 5917/2000, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il predetto ricorso in appello;

Ritenuto, pertanto, di dover ottemperare a quanto disposto dalla sopraindicata decisione e di accertare lo stato di crisi aziendale della società Telenorma S.p.a., per il periodo dal 1° febbraio 1988 al 31 gennaio 1989;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo 1° febbraio 1988-31 gennaio 1989, della società S.p.a. Telenorma ora T.T.N. Sistemi di comunicazione S.p.a., sede in Milano, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1934

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Antibioticos, unità di Rodano e Settimo Torinese. (Decreto n. 29415).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della

sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 marzo 2002, dalla ditta S.p.a. Antibioticos;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 12 marzo 2002, della ditta S.p.a. Antibioticos, sede in Rodano (Milano), unità di Rodano (Milano), e Settimo Torinese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1935

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 29416).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale, datato 18 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 9 agosto 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 9 agosto 1999 - 31 maggio 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 4 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. Super Rifle;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma, di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 2000 al 4 agosto 2001, della ditta S.p.a. Super Rifle, sede in Barberino del Mugello (Firenze), unità di Barberino del Mugello (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1936

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge 223/1991, della S.p.a. Gruppo Coin, unità di Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, corso Vannucci (Perugia), via Rizzo (Pistoia), Reggio Calabria, Roma, viale Trastevere (Roma), via Appia Nuova (Roma), via Cola di Rienzo (Roma), Sassari e Savona. (Decreto n. 29417).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 maggio 1999 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a. Gruppo Coin;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 maggio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Gruppo Coin, sede in Venezia, unità di Caserta, Catania, Cosenza, Firenze, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, corso Vannucci (Perugia), via Rizzo (Pistoia), Reggio Calabria, Roma, viale Trastevere (Roma), via Appia Nuova (Roma), via Cola di Rienzo (Roma), Sassari e Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1937

DECRETO 17 gennaio 2001.

Revoca del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio, unità di Altavilla Irpina. (Decreto n. 29418).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio con sede in Avellino ed unità interessata in Altavilla Irpina (Avellino);

Visto il decreto ministeriale, datato 8 luglio 1999, n. 26572, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della suindicata società;

Vista la nota del competente servizio ispettivo di Avellino, in data 18 settembre 2000, nella quale è stata comunicata la circostanza della messa in mobilità, in data 27 ottobre 1999, per un numero iniziale di 27 unità, estesa, successivamente all'intero organico, a seguito della cessazione di attività;

Considerato che il medesimo servizio ispettivo, nel confermare la totale inattuazione del piano di risanamento a suo tempo predisposto dall'azienda ha, peraltro, comunicato l'avvenuta ammissione della medesima società alla procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* in data 29 marzo 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il provvedimento ministeriale in premessa richiamato;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate viene revocato il decreto in data 8 luglio 1999, n. 26572, di approvazione per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1938

DECRETO 17 gennaio 2001.

Approvazione della proroga complessa del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lucchini Siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a., unità di Piombino. (Decreto n. 29419).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale, datato 26 giugno 1998, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale, datato 26 giugno 1998, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Lucchini siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a.;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 20 dicembre 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Lucchini siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a., sede in Milano, unità di Piombino (Livorno).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1939

DECRETO 17 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.T., unità di Forlì, Pesaro e Roma. (Decreto n. 29420).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 26 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 77 unità così distribuite: 37 Forlì, 18 Pesaro e 22 Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 29107 del 3 novembre 2000, con il quale è stato concesso il trattamento invocato in favore di 77 unità per il periodo 24 giugno 2000-23 dicembre 2000, di cui al verbale di accordo del 26 giugno 2000;

Visto il verbale, siglato in data 28 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 98 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.CO.T. S.p.a. - codice ISTAT 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 24 dicembre 2000 al 23 dicembre 2001 di cui al verbale d'accordo del 28 dicembre 2000;

Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti dei 77 originari lavoratori occupati presso le sopracitate unità, per i quali, con il suddetto verbale del 26 giugno 2000, è stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 77 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.CO.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di Forlì per un numero massimo di 37 unità lavorative, Pesaro, per un numero massimo di 18 unità lavorative e Roma per un numero massimo di 22 unità lavorative.

Codice ISTAT 45340 (numero matricola INPS 3200905274), per il periodo dal 24 dicembre 2000 al 23 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1940

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simi sistemi, unità di Taranto. (Decreto n. 29421).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di cento lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della società Simi sistemi S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 agosto 2000 al 31 dicembre 2001, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *b)*, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di novantuno lavoratori dipendenti;

Considerato che la predetta società ha usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, dal 12 febbraio 1999 all'11 agosto 2000;

Considerato altresì, che la predetta società appartiene ad un unico gruppo industriale (gruppo Belleli), avente un organico superiore a 2000 unità, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che la medesima società opera nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di novantuno dipendenti dalla società: Simi sistemi S.r.l., sede legale in Taranto, unità di Taranto.

Per il periodo dal 12 agosto 2000 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 17, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346);

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, altresì, tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 3 miliardi e 850 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1941

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *d)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli montaggi, unità di Taranto, S.r.l. Belleli elettrico strumentale, unità di Taranto e S.r.l. Belleli Offshore, unità di Taranto. (Decreto n. 29422).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale n. 27648 del 21 gennaio 2000, con il quale è stata autorizzata, ai sensi del citato art. 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2000, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società Belleli Offshore, Belleli elettrico strumentale e Belleli montaggi;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *d)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Viste le istanze presentate dai curatori fallimentari delle fallite società Belleli montaggi S.r.l. e Belleli elettrico strumentale S.r.l. e dal commissario giudiziale della società Belleli Offshore S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *d)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, per periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *d)*, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di centosettantuno dipendenti dalla società: Belleli montaggi S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto.

Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *d)*, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di duecentuno dipendenti dalla società: Belleli elettrico strumentale S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto.

Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *d),* del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 1273 dipendenti dalla società: Belleli Offshore S.r.l., sede legale in Taranto e unità in Taranto.

Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui ai predetti articoli 1, 2, 3 è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, altresì, tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 44 miliardi e 100 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1942

DECRETO 18 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Belleli Offshore S.r.l., unità di Taranto. (Decreto n. 29423).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che prevede, in favore dei lavoratori già dipendenti da società di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a seguito di risoluzione di contratto d'affitto e riconsegna dell'azienda entro il giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze delle società di cui al predetto art. 62, comma 1, lettera *c)*, la concessione, a decorrere dalla data di risoluzione del contratto d'affitto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 45 unità;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della società Belleli Offshore S.r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni tendente ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 2000, in favore di quarantacinque lavoratori, per il periodo dal 14 giugno 2000 al 31 dicembre 2001;

Considerato che i predetti quarantacinque lavoratori, già dipendenti della società Belleli Offshore, a seguito della risoluzione del contratto d'affitto con la società Bogas e della riconsegna dell'azienda in data 13 giugno 2000, sono rientrati alle dipendenze della socità Belleli Offshore;

Considerato che la società Belleli Offshore S.r.l rientra tra quelle aventi i requisiti di cui all'art. 62, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di quarantacinque dipendenti dalla società Belleli Offshore S.r.l., sede legale in Taranto, unità di Taranto.

Per il periodo dal 14 giugno 2000 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346);

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento e all'esonero dal contributo addizionale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, altresì, tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 1 miliardo e 960 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1943

DECRETO 17 gennaio 2001.

Revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio, unità di Altavilla Irpina. (Decreto n. 29424).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, dalla ditta S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio con sede in Avellino ed unità interessata in Altavilla Irpina (Avellino);

Visto il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, n. 26572, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della suindicata società;

Visti i decreti direttoriali datati 8 luglio 1999, n. 26633, e 27 settembre 1999, n. 27084, con i quali, rispettivamente per i periodi 11 gennaio 1999-10 luglio 1999 e 11 luglio 1999-10 gennaio 2000, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati;

Vista la nota del competente servizio ispettivo di Avellino in data 18 settembre 2000, nella quale è stata comunicata la circostanza della messa in mobilità, in data 27 ottobre 1999, per un numero iniziale di 27 unità, estesa, successivamente all'intero organico, a seguito della cessazione di attività;

Considerato che il medesimo servizio ispettivo, nel confermare la totale inattuazione del piano di risanamento a suo tempo predisposto dall'azienda ha, peraltro, comunicato l'avvenuta ammissione della medesima società alla procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* in data 29 marzo 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare i provvedimenti direttoriali in premessa richiamati;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate sono revocati i decreti direttoriali datati 8 luglio 1999, n. 26633, e 27 settembre 1999, n. 27084, di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.p.a. C.E.P. Concerie est Paternio, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1944

DECRETO 17 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristruttrazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antibioticos, unità di Rodano e Settimo Torinese. (Decreto n. 29425).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Antibioticos tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Antibioticos, con sede in Rodano (Milano) e unità di Rodano (Milano), per un massimo di 77 unità lavorative e Settimo Torinese (Torino), per un massimo di 51 unità lavorative, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 2000 con decorrenza 13 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1945

DECRETO 17 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a., unità di Piombino. (Decreto n. 29426).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lucchini siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 20 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini siderurgica dal 1° dicembre 1998 Lucchini S.p.a., con sede in Milano, unità di Piombino (Livorno), per un massimo di 160 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 2000 con decorrenza 1° gennaio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000, unità di Piombino (Livorno), per un massimo di 45 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1946

DECRETO 18 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.T., unità di Ferrara, Firenze, Grosseto e Ravenna. (Decreto n. 29427).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art, 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 28 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 102 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.CO.T. S.p.a., codice Istat 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 102 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.CO.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di Ferrara per un numero massimo di 24 unità lavorative, Firenze per un numero massimo di 24 unità lavorative, Grosseto per un numero massimo di 25 unità lavorative, Ravenna per un numero massimo di 29 unità lavorative.

Codice Istat 45340 (numero matricola INPS 3200905274), per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1947

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pertusola Sud, unità di Crotone. (Decreto n. 29428).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29055 del 24 ottobre 2000, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 488/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pertusola Sud S.p.a, per il periodo dal 1º settembre 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto l'art, 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa

della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'accordo stipulato in data 7 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Pertusola Sud S.p.a., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, ai sensi del citato decreto-legge n. 346/2000, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso le possibilità di rioccupazione nell'iniziativa promossa dalla società Zincocalabra;

Vista l'istanza della società Pertusola Sud S.p.a., tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *e)* del decreto-legge 24 novembre 2000 n. 346, in favore di 220 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 220, dipendenti dalla società: Pertusola Sud S.p.a., sede legale in Crotone, unità di Crotone, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346);

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 7 miliardi e 300 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1948

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2001.

Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei quattordici studi di settore approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.

2. I contribuenti che svolgono più attività, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attività diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1.

Motivazioni.

Il presente atto, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese nei quattordici nuovi studi di settore recentemente approvati, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): istituzione degli studi di settore;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonchè le cause di esclusione degli stessi;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;

decreti ministeriali 16 febbraio 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 febbraio 2001: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese negli 86 studi di settore approvati con decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore: ROMANO

ALLEGATO 1

Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai quattordici studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.

14 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2000	LIMITE DEI RICAVI O DEI COMPENSI (in milioni di lire)
SD22U - Fabbricazione di apparecchi per illuminazione	22
SD25U - Preparazione pelli e cuoio	36
SD26U - Confezione di vestiario in pelle	16
SD29U - Produzione calcestruzzo e prodotti per l'edilizia	20
SG60U - Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	14
SM04U - Farmacie	50
SM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi	42
SM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e caffè	50
SM20U - Cartolerie	25
SM21A - Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi	50
SM21B - Commercio all'ingrosso di bevande	47
SM21C - Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca	50
SM25A - Commercio all'ingrosso di giocattoli	38
SM26U - Commercio all'ingrosso di rottami	25

ALLEGATO 2

Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai quattordici studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2000 approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.

Nota tecnica e metodologica

Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività. Tale limite non può comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i quattordici studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2000, approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio 2001.

L'elaborazione è stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.

Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.

Analogamente a quanto predisposto per gli 86 studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.

In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settore di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite è stato comunque fissato a 50 milioni di lire.

01A2398

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi di impresa che figureranno nell'esposizione «Milanofil - Esposizione nazionale di filatelia»

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'ìmpresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Milanofil - Esposizione nazionale di filatelia» che avrà luogo a Milano dal 16 marzo 2001 al 18 marzo 2001.

01A2372

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651058/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035